

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053)
(GU n.78 del 4-4-2018)

Vigente al: 19-4-2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visti i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti l'istituzione di una Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, di approvazione del progetto esecutivo;

Visto, in particolare, il comma 123, dell'articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, secondo cui i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 dell'articolo 1 della medesima legge, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 con il quale è stato approvato il progetto denominato Human Technopole;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disciplina e criteri di azione della Fondazione

1. La Fondazione istituita dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito «Fondazione», è una Fondazione

di diritto privato, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalla citata legge n. 232 del 2016 e dallo Statuto. La Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della long life, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e sviluppando un approccio multidisciplinare ed integrato nelle discipline della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, con particolare riguardo al progetto scientifico e di ricerca Human Technopole, anche in raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca. L'attività della Fondazione segue criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. Le attività, l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati nello Statuto.

Art. 2

Partecipazione alla Fondazione

1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della fondazione medesima, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno, di seguito «Partecipanti». Il contributo deve essere versato annualmente.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.

Art. 3

Spese correnti di funzionamento

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico per le predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca e in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Art. 4

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di sorveglianza;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato di gestione;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e presiede il Consiglio di sorveglianza.

3. Al fine di assicurare l'eccellenza della Fondazione, il Consiglio di sorveglianza svolge una generale attivita' di indirizzo e di controllo sulla Fondazione e assolve le funzioni attribuite dallo Statuto.

4. Il Consiglio di sorveglianza e' composto da tredici membri, compreso il Presidente, nominati:

a) sette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) i restanti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, designati:

1) uno, d'intesa tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia;

2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo annuo erogato dallo Stato;

3) uno, dalla Conferenza dei Rettori e delle Universita' italiane - CRUI;

4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca;

5) due, dal Consiglio di sorveglianza tra scienziati in discipline attinenti al progetto Human Technopole e tra esperti internazionali di sanita' pubblica, che svolgano la propria attivita' prevalentemente all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza e' indicato, con il decreto di cui al comma 4, lettera a), tra i componenti da nominare senza che sia richiesta, ai sensi della medesima disposizione, una previa designazione.

6. I componenti del Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati ai sensi del comma 4, lettera a). In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

7. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, lettera a), il Consiglio di sorveglianza opera nella composizione risultante dall'applicazione della stessa disposizione.

8. Le attivita' necessarie a garantire l'ordinato andamento della Fondazione sono di esclusiva competenza del Comitato di gestione, secondo quanto stabilito nello Statuto.

9. Il Direttore della Fondazione presiede il Comitato di gestione ed e' nominato dal Consiglio di sorveglianza.

10. Il Comitato di gestione e' composto da cinque membri, compreso il Direttore della Fondazione, nominati dal Consiglio di sorveglianza. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il Comitato scientifico e' composto da quindici membri ed e'

organo consultivo della Fondazione, chiamato ad esprimersi in merito alle attivita' scientifiche di ricerca. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di sorveglianza.

12. Le funzioni di controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile della Fondazione sono esercitate dal Collegio dei revisori, composto da tre membri. I membri effettivi e tre supplenti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione dei membri fondatori. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 5

Requisiti dei componenti degli organi della Fondazione

1. I componenti degli organi di cui all'articolo 4 devono possedere idonei requisiti di onorabilita', di competenza e di esperienza in relazione alle attribuzioni di ciascun organo, secondo quanto stabilito nello Statuto.

Art. 6

Disciplina dei compensi

1. Al Presidente della Fondazione e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00.

2. A ciascuno dei componenti del Comitato di gestione, diversi dal Presidente, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.

3. A ciascuno dei componenti del Consiglio di sorveglianza, diversi dal Presidente, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.

4. Al Presidente del Comitato scientifico e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 80.000,00; a ciascuno dei componenti del Comitato scientifico diversi dal Presidente e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 20.000,00.

5. Il compenso del Direttore della Fondazione e' stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

Disposizioni in materia di bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo corredati della relazione del Collegio dei revisori.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di societa' di capitali. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, e' trasmesso alle amministrazioni vigilanti. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.

Art. 8

Disposizioni in materia di personale

1. Per lo svolgimento delle attivita' scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti, assunti in prevalenza a tempo

determinato, con procedura competitiva internazionale e nel rispetto delle modalita' individuate nel progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». Le modalita' di reclutamento e la gestione del personale sono disciplinate dal Consiglio di sorveglianza, assicurando la prevalenza di contratti a tempo determinato e garantendo la continuita' nello svolgimento delle attivita' scientifiche e la funzionalita' organizzativa della Fondazione.

2. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative, la Fondazione puo' avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicita' e trasparenza della selezione secondo le modalita' indicate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di sorveglianza, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attivita' svolta, prevista dallo Statuto. Possono, inoltre, essere richieste relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono indicati gli atti da sottoporre a preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti in relazione al compimento di operazioni finanziarie complesse o per la costituzione o partecipazione ad organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca.

2. In caso di grave inosservanza della legge istitutiva della Fondazione o del presente regolamento o dello Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Comitato di gestione. Il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina dei componenti in sostituzione di quelli revocati.

3. La Fondazione e' sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. La Fondazione si avvale di una Commissione per la valutazione strategica, composta da cinque scienziati internazionali ed esperti internazionali di sanita' pubblica, designati dal Consiglio europeo della ricerca, ed opera con le modalita' stabilite dallo Statuto. La Commissione e' preposta alla valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite le modalita' di approvazione del piano programmatico dell'attivita' scientifica della Fondazione che stabilisce per ogni triennio gli specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca, nonche' gli indicatori volti alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Nel piano programmatico sono anche indicati criteri e modalita' del raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca per gli obiettivi individuati.

5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Art. 10

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione e' regolata dalle norme del codice civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo e' devoluto allo

Stato.

Art. 11

Disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e con altri enti e organismi

1. La disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, e' regolata in via convenzionale. La convenzione tra l'Istituto e la Fondazione, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La convenzione e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima procedura si procede agli aggiornamenti della convenzione, anche in relazione alla verifica biennale dei risultati conseguiti e dell'efficienza gestionale operata dalle amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, che possono avvalersi anche del supporto della Commissione di cui al comma 4 del predetto articolo 9.

2. La Struttura di progetto, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, e il Comitato di coordinamento per l'avvio del progetto Human Technopole, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2016, cessano a decorrere dalla data di nomina del Consiglio di sorveglianza.

3. E' fatta salva la facolta' della Fondazione di avvalersi del personale e delle risorse strumentali facenti capo alla Struttura di progetto per la realizzazione del progetto Human Technopole. L'esercizio di tale facolta' e' regolato con la convenzione di cui al comma 1.

4. I rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero sono regolati sulla base di apposite convenzioni, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12

Trasferimento di risorse alla Fondazione

1. Le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nonche' il contributo annuo per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono erogate alla Fondazione con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro della salute
Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
254